

**FONDAZIONE "CASA RUTH COHOUSING"**

**STATUTO**

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1. E' costituita la Fondazione denominata FONDAZIONE "CASA RUTH COHOUSING".

2. la Fondazione è ente di diritto privato.

**Art. 2 - Sede**

1. La Fondazione ha sede legale in Bricherasio, via Bell Ville n. 4.

**Art. 3 - Finalità e scopi**

1. La fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale.

Essa ha per scopo la gestione diretta e/o indiretta di strutture e servizi a sostegno morale materiale di anziani e delle loro famiglie.

Tale scopo sarà realizzato attraverso la creazione di modelli abitativi innovativi quali il cohousing ossia la condivisione di spazi comuni valori e servizi pur mantenendo per ciascun soggetto la propria autonomia abitativa.

La Fondazione potrà

- promuovere e sostenere, anche finanziariamente, convegni, riunioni e siminari di studio nell'ambito della senilità

in tutti i suoi aspetti;

- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzione con imprese ed enti pubblici e privati e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie. La Fondazione opera prioritamente nell'ambito della Città' Metropolitana di Torino.

#### **Art. 4 - Entrate**

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
- eventuali quote di sostegno;
  - redditi derivanti dal patrimonio;
  - contributi dei fondatori e dei sostenitori;
  - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

- liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dai beni facenti parte della dotazione iniziale e dai beni e proventi che vengano a tale destinazione deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di una disponibilità economica che consenta il perseguimento dello scopo statutario.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura che i proventi ed i beni attribuiti alla Fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.

#### **Art. 6 - Organi**

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Può essere altresì nominato un Presidente Onorario.

#### **Art. 7 - Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e presiede il Consiglio di

Amministrazione.

Il Presidente

- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- indica gli argomenti da trattare nelle sedute;
- sottoscrive gli atti e le delibere e ne cura l'attuazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione che provvede alla ratifica;
- cura l'osservanza del presente statuto.

Può delegare propri poteri ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

#### **Art. 8 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) componenti così individuati:

- n. 1 eletto dal Fondatore vita sua natural durante. In seguito dai suoi eredi;
- n. 1 eletto nella persona del Sindaco del Comune di Bricherasio o persona da lui designata;
- n. 1 eletto individuato in maniera congiunta

tra il Fondatore (od i suoi eredi) ed il Sindaco del Comune di Bricherasio o persona da lui designata.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente. Il Presidente è di diritto, vita sua natural durante, il Fondatore il quale potrà in ogni momento rinunciarvi nominando un soggetto a sua scelta.

3. La durata in carica dei membri del Consiglio, ad eccezione del Presidente come normato nel comma precedente, è pari ad un triennio e mantengono la carica fino alla designazione dei componenti del successivo triennio.

4. Spetta al Consiglio :

- determinare ed attuare gli indirizzi a cui si devono attenere le attività della Fondazione;
- realizzare le attività istituzionali della Fondazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- approvare il regolamento di organizzazione dell'ente ed ogni altro regolamento;
- approvare entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio dell'anno solare precedente;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento della Fondazione;

- nominare i liquidatori.

5. Il Consiglio nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, che in prima istanza può essere nominato in sede di costituzione della Fondazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in seduta ordinaria almeno due volte all'anno; in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, da non meno di due componenti. La convocazione, fatta dal Presidente contenente gli argomenti da trattare, deve prevenire a ciascun componente con avviso scritto, anche con mezzi che la moderna tecnologia mette a disposizione purché con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima della seduta.

7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni attinenti le modifiche

statutarie debbono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio come anche quelle attinenti lo scioglimento e la nomina dei liquidatori. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidentee il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità a la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

#### **Art. 9 - Direttore**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore della Fondazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata in carica ed il compenso. Allo scadere del mandato può essere riconfermato. Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre il Direttore interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, redigendo i relativi verbali, dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione, cura l'istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere composto da un singolo membro o da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea - Pinerolo - Torino o tra coloro che possiedono la specifica qualifica di revisori contabili e l'iscrizione al relativo registro. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità. Dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Art. 11 - Scioglimento**

1. In caso di scioglimento della Fondazione, esperita la fase di liquidazione interna, i beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti ad enti che hanno fini analoghi a quelli della Fondazione. In ogni caso, i beni immobili e/o mobili concessi dal Comune di Bricherasio dovranno essere riconsegnati entro 180 giorni dalla chiusura della liquidazione al Comune di Bricherasio.

#### **Art. 12 - Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto e dall'atto costitutivo della

